



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 14 – 2015

Oggetto: “Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”

Con il decreto in oggetto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 – S.O. n. 55/L, sono state apportate significative modifiche in materia di riscossione di tributi.

Tra le più importanti vanno segnalate le seguenti.

Con l'**art. 2** del decreto è stato stabilito che per il pagamento delle imposte dovute per avvisi bonari derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis del DPR n.600/1973 o dai controlli formali di cui all'art. 36-ter dello stesso DPR, è prevista la dilazione, per le somme inferiori a 5.000 euro, in 8 rate trimestrali (in precedenza 6 rate) mentre quella per importi superiori resta ferma a 20 rate trimestrali.

Anche per le imposte dovute a seguito di accertamento definito con acquiescenza o con adesione, resta invariata la rateazione degli importi inferiori a 50.000 euro in 8 rate trimestrali, mentre per gli importi superiori, la dilazione passa da 12 a 16 rate trimestrali.

Il successivo **art. 3** prevede, in materia di decadenza dalle dilazioni di cui sopra, che il mancato pagamento della 1^a rata entro il termine di 30 gg. ovvero di una delle rate diverse dalla 1^a entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti. E', tuttavia, possibile rimediare con la procedura del ravvedimento operoso.

La decadenza dalla dilazione comporta sulle somme residue, dovute a titolo d'imposta, una sanzione pari al 45% delle somme stesse (in precedenza la sanzione era del 60%).



Con l'**art. 4** del decreto sono stati introdotti casi particolari in relazione ai termini per la notifica della cartella dei pagamenti.

Il successivo **art. 6** stabilisce, tra l'altro, a modifica dell'**art. 1** della legge n. 423 dell'11 ottobre 1995, che la riscossione delle sanzioni pecuniarie previste in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.

Le successive disposizioni dello stesso **art. 6** regolano le modalità di sospensione nonché le diverse ipotesi di conclusione del giudizio penale conseguente alla predetta condotta illecita.

Il successivo **art. 10** del decreto modifica la disciplina delle dilazioni di pagamento di cui all'**art. 19** del DPR n. 602/1973.

In particolare, mentre la durata massima delle dilazioni resta ferma a 72 rate mensili o, in presenza di determinate condizioni, a 120 rate mensili, viene stabilito che si decade dalla dilazione con il mancato pagamento di 5 rate non consecutive ma si può sempre essere riammessi alla dilazione versando l'importo delle rate scadute. In precedenza si decadeva dalla rateazione con il mancato pagamento di 8 rate e il carico scaduto non poteva più essere rateizzato.

Per i debiti di imposta fino a 5.000 euro, la rateazione è concessa dietro semplice richiesta senza alcuna documentazione comprovante difficoltà finanziarie.



L'art. 12 del decreto prevede che, in presenza di eventi eccezionali, la sospensione opera non solo per i termini in materia di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali ma anche per gli adempimenti processuali e per i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso o riscossione a favore degli enti impositori.

Il successivo art. 14 del decreto dispone in materia di notifica della cartella dei pagamenti che può essere eseguita anche a mezzo di posta elettronica certificata. Tale modalità è prevista, invece, esclusivamente, in caso di imprese individuali o costituite in forma societaria nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi.